

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

PREMIÈRE PARTIE

LOIS ET RÈGLEMENTS

Legge regionale 25 maggio 2020, n. 6.

Modificazioni alla legge regionale 21 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19).

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Modificazione all'articolo 1 della legge regionale 21 aprile 2020, n. 5)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 21 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), è inserito il seguente:

“1bis. Ferma restando la disciplina in materia di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e di sanzioni in caso di dichiarazioni omesse o mendaci, al fine di garantire la massima celerità e semplificazione dei relativi procedimenti amministrativi, le misure di cui alla presente legge sono concesse sulla base dei dati autocertificati dal richiedente attestanti il possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi, previsti ai fini dell'accesso a ogni singolo aiuto, nonché di ogni altro requisito richiesto ai sensi della normativa vigente ai fini dell'accesso a sovvenzioni pubbliche, nei casi e alle condizioni ivi previste.”.

Art. 2

(Modificazioni all'articolo 5 della l.r. 5/2020)

1. All'articolo 5 della l.r. 5/2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole “e dei liberi professionisti iscritti alle professioni ordinistiche” sono soppresse;
- b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai collaboratori familiari e ai soci d'opera di società di persone o di società di capitali, escluse quelle a partecipazione o controllo pubblico, che abbiano un versamento contributivo previdenziale obbligatorio a loro favore alla data del 23 febbraio 2020.”;

- c) la lettera e) del comma 2 è abrogata;
- d) il comma 3 è abrogato.

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 5/2020)

1. L'articolo 7 della l.r. 5/2020 è sostituito dal seguente:

“Art. 7

(Indennità alle categorie prive di altre modalità di sostegno al reddito)

1. La Regione provvede all'integrazione delle misure previste agli articoli 27, 28, 29, 30, 38, 44 e 96 del decreto-legge 18/2020, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 aprile 2020, n. 27, nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti dal comma 7, disponendo un'indennità a favore dei seguenti soggetti, residenti in Valle d'Aosta:
 - a) lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, non tenuti alla sospensione dell'attività disposta dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale), titolari di una posizione previdenziale obbligatoria alla data del 23 febbraio 2020 e che alla medesima data non abbiano un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
 - b) lavoratori autonomi occasionali, titolari di una posizione previdenziale obbligatoria alla data del 23 febbraio 2020 e che alla medesima data non abbiano un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
 - c) soci prestatori d'opera di società di persone o di società di capitali, escluse quelle a partecipazione pubblica diretta o indiretta, e collaboratori familiari di imprese non tenute alla sospensione dell'attività disposta dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale), che abbiano un versamento contributivo previdenziale obbligatorio a loro favore alla data del 23 febbraio 2020 e che alla medesima data non abbiano un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
 - d) lavoratori subordinati, intermittenti, a tempo determinato, somministrati o a tempo parziale, inclusi i lavoratori domestici, che nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 abbiano cessato involontariamente un rapporto di lavoro;
 - e) collaboratori coordinati continuativi di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, con regolare contratto di collaborazione alla data del 23 febbraio 2020, iscritti ad una forma previdenziale obbligatoria e che alla medesima data non abbiano un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; sono esclusi i soggetti iscritti alla gestione separata INPS titolari di incarichi di amministrazione;
 - f) i tirocinanti il cui tirocinio extracurricolare sia stato interrotto alla data dell'11 marzo 2020 e che alla medesima data non abbiano un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
 - g) gli studenti universitari residenti in Valle d'Aosta e frequentanti atenei valdostani o situati al di fuori della Regione, titolari di regolare contratto di locazione o domiciliati presso strutture collettive pubbliche o private.
2. L'erogazione di 400 euro non è riconosciuta ai dirigenti né ai soggetti di cui al comma 1, lettera a), b), c), d) e f, che, alla data del 23 febbraio 2020, si trovino in una delle seguenti condizioni:
 - a) percettori di reddito da pensione;
 - b) percettori di reddito di cittadinanza;
 - c) percettori di cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria, in deroga, FIS o FSBA.
3. I soggetti di cui al comma 1, ad eccezione di quelli di cui alla lettera g), sono destinatari di un'indennità di 400 euro al mese, per i mesi di marzo e di aprile 2020. Ogni persona fisica può inoltrare un'unica domanda di indennità ai sensi del presente articolo; l'indennità di cui al presente articolo non è, inoltre, cumulabile con l'indennizzo di cui all'articolo 5.
4. Sono destinatari di un'indennità di 200 euro al mese, per i mesi di marzo e aprile 2020, gli studenti universitari residenti in Valle d'Aosta che abbiano i requisiti previsti al comma 1, lettera g). Gli studenti frequentanti atenei valdostani devono, inoltre, risiedere in uno dei Comuni, elencati nella tabella A allegata alla presente legge, caratterizzati da una distanza eccessiva dall'ateneo frequentato o dall'indisponibilità di mezzi pubblici idonei a raggiungere l'ateneo stesso.
5. Le richieste dell'indennità di cui al comma 3 devono contenere i seguenti dati autocertificati dal richiedente:
 - a) dati anagrafici;
 - b) categoria e posizione previdenziale;
 - c) codice ATECO ove disponibile, limitatamente ai soggetti di cui alle lettere a) e c) del comma 1;
 - d) riferimenti bancari (codice IBAN) del beneficiario.

6. Le richieste dell'indennità di cui al comma 4 devono contenere i seguenti dati autocertificati dal richiedente:
- a) dati anagrafici;
 - b) dichiarazione dell'importo di locazione mensile ed estremi del contratto di locazione;
 - c) riferimenti bancari (codice IBAN) del beneficiario;
 - d) copia della quietanza del pagamento del canone del mese di riferimento.
7. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 6.500.000 per l'anno 2020, di cui euro 6.300.000 (15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale – 03 Sostegno all'occupazione) e euro 200.000 (04 Istruzione e diritto allo studio – 04 Istruzione universitaria).".

Art. 4

(Modificazione all'articolo 8 della l.r. 5/2020)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 5/2020 le parole "con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a tempo parziale" sono soppresse.

Art. 5

(Modificazione all'articolo 19 della l.r. 5/2020)

1. Il comma 7 dell'articolo 19 della l.r. 5/2020 è sostituito dal seguente:

"7. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni che si rendessero necessarie nell'ambito del medesimo titolo, a prescindere dalla missione e dal programma, per rimodulare, a parità di onere complessivo stanziato ai sensi del comma 1, le previsioni di spesa riferite alle misure di cui alla presente legge."

Art. 6

(Disposizione finale)

1. Le domande di indennizzo già presentate ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 5/2020 alla data di entrata in vigore della presente legge conservano validità e sono istruite, per ordine cronologico di arrivo, prioritariamente rispetto a quelle presentate ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 5/2020, come modificato dall'articolo 2 della presente legge.

Art. 7

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 25 maggio 2020

Il Presidente
Renzo TESTOLIN

LAVORI PREPARATORI

- Proposta di legge n. 59;
- di iniziativa del consigliere Marquis Pierluigi;
 - Presentata al Consiglio regionale in data 22/05/2020;
 - Assegnata alla II^a Commissione consiliare permanente in data 22/05/2020;

TRAVAUX PREPARATOIRES

- Proposition de loi n. 59;
- à l'initiative du Conseiller Marquis Pierluigi;
 - présentée au Conseil régional en date du 22/05/2020;
 - soumise à la II^e Commission permanente du Conseil en date du 22/05/2020;

-
- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">- Acquisito il parere della II Commissione consiliare permanente espresso in data 22/05/2020, e relazione del Consigliere MARQUIS;- Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 25/05/2020 con deliberazione n. 1196/XV;- L'articolo relativo all'urgenza è approvato con la maggioranza prescritta dal terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta;- Trasmessa al Presidente della Regione in data 25/05/2020; | <ul style="list-style-type: none">- examinée par la II^e Commission permanente du Conseil qui a exprimé avis en date du 22/05/2020 et rapport du Conseiller MARQUIS;- approuvée par le Conseil régional lors de la séance du 25/05/2020 délibération n. 1196/XV;- L'article concernant l'urgence est approuvé avec la majorité prévue par le troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste;- transmise au Président de la Région en date du 25/05/2020; |
|--|--|
-